



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179

Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 15/10/2025

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra i Comuni di Zone e Monte Isola per lo svolgimento dei servizi di polizia locale anno 2025 - marzo 2026

L'anno **duemilaventicinque** addì **quindici** del mese di **ottobre** alle ore **12:13**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente	Da remoto
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	Si		
MARCHETTI ANDREA	Vice Sindaco	Si		X
ZAMBOLIN ANTONIO	Assessore	Si		X

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza, il Segretario Comunale, dott.ssa Bortolotti Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA G.C. n. **52** del **15/10/2025**

OGGETTO: **Accordo di collaborazione tra i Comuni di Zone e Monte Isola per lo svolgimento dei servizi di polizia locale anno 2025 - marzo 2026**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 07 marzo 1986, n.65 che testualmente dispone: *"le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data comunicazione al Prefetto"*;
- l'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 che testualmente dispone: *"La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1, promuove: a) la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio regionale"*;
- l'articolo 9 comma 1 della legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 che testualmente dispone: *"1. Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali"*;

PREMESSO che, per esigenze organizzative e di presidio del territorio, si rende necessario attivare forme di collaborazione con altri Comuni per lo svolgimento dei servizi di Polizia Locale;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 3948 del 30.09.2025, il Comune di Zone ha richiesto al Comune di Monte Isola la disponibilità a sottoscrivere un accordo di collaborazione per lo svolgimento dei servizi di Polizia Locale per i mesi da ottobre 2025 a marzo 2026;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dal Comune di Monte Isola con nota prot. n. 3679 del 10.10.2025;

RITENUTO di aderire e di approvare pertanto, per i mesi da ottobre 2025 a marzo 2026, l'allegato schema di accordo per la collaborazione tra il Comune di Zone e il Comune di Monte Isola per l'utilizzo degli operatori di Polizia Locale di Monte Isola sul territorio di Zone;

RITENUTO che l'accordo di collaborazione non inciderà sul rendimento in servizio del personale nell'Ente di appartenenza in considerazione del fatto che esso verrà attuato compatibilmente con le esigenze di servizio di ciascun Comando e comunque al di fuori dell'orario ordinario;

ACQUISITO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi,

Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 15/10/2025

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Zone e il Comune di Monte Isola per l'utilizzo degli operatori di Polizia Locale al fine del potenziamento del servizio di Polizia Locale;
2. di dare atto che l'impegno di spesa verrà assunto con successivo atto del Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria;
3. di autorizzare il Sindaco alla firma del presente accordo;
4. di trasmettere la presente alla Prefettura di Brescia e al Comune di Monte Isola;
5. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Zone approvato, da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 27.12.2022 e ss.mm.ii. e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente atto, né in capo a chi vi partecipa ad altro titolo;
6. di dare, altresì, atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n.1199/1971.

Successivamente, con separata votazione ad esito unanime e favorevole, la Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI ZONE E IL COMUNE DI MONTE ISOLA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4, LETTERA C), DELLA LEGGE N.65 DEL 07/03/1986 E DELL'ART. 9, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 01/04/2015.

Premesso che il Comune di _____ ha provveduto ad approvare lo schema del presente Accordo con deliberazione di giunta comunale n. _____ del _____ e che, parimenti, il Comune di _____ ha egualmente provveduto all'approvazione con Delibera di giunta comunale n. _____ del _____;

Con il presente Accordo si disciplinano i rapporti fra le Amministrazioni per il potenziamento del servizio di Polizia Locale per i mesi da ottobre 2025 a marzo 2026.

ART. 1 – Oggetto dell'accordo.

Il Comune di Zone (BS) ed il Comune di Monte Isola, interessati al presente Accordo, si impegnano, compatibilmente con le proprie rispettive esigenze di servizio, a disciplinare il potenziamento e supporto dell'Ufficio di Polizia locale di Zone per il periodo da ottobre 2025 a marzo 2026.

La collaborazione fra Enti è prevista esclusivamente in occasione dello svolgimento di servizi di supporto e potenziale all'attività dell'Ufficio di Polizia Locale, da programmare secondo il calendario preventivamente condiviso tra le rispettive Amministrazioni.

ART. 2 – Durata del servizio e presupposti.

Il servizio di cui al precedente articolo potrà essere prestato nel corso dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025, gennaio, febbraio e marzo 2026 per soddisfare esigenze di natura temporanea, esclusivamente nell'ambito delle attività di collaborazione di cui all'art. 1.

Le missioni esterne sono consentite previa richiesta, anche per le vie brevi, del Comune di Zone che necessita del rafforzamento del proprio personale.

ART. 3 – Dotazione ed utilizzo dei mezzi durante il servizio.

Gli agenti di Polizia Locale, riconosciuti agenti di pubblica sicurezza, durante le missioni esterne saranno muniti dell'arma in dotazione. Il personale di Polizia Locale potrà, se necessario, usare i mezzi di servizio in dotazione al Corpo di Polizia Locale presso il quale presta temporaneo servizio.

ART. 4 – Responsabilità ed oneri.

Il personale utilizzato presta servizio alle dipendenze dell'autorità locale dell'Amministrazione richiedente alla quale risponde degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, mantenendo comunque la dipendenza dall'Ente di appartenenza per tutti gli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

L'Amministrazione richiedente si impegna a corrispondere le spese derivanti dai servizi effettuati dal personale di Polizia Locale, garantendo anche l'eventuale tutela giuridica per fatti di rilevanza penale che possano coinvolgere il predetto personale.

Del presente provvedimento verrà data comunicazione al Prefetto della provincia di competenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c) della Legge 07/03/1986 n.65.

ART. 5 – Modalità di svolgimento del servizio di collaborazione e di liquidazione dei servizi.

Per l'esecuzione dei servizi programmati è richiesto l'impegno di operatori di Polizia Locale del Comune di Monte Isola in missione esterna, a supporto del personale dell'Ufficio di Polizia Locale di Zone.

La collaborazione in oggetto si attuerà sulla base di servizi svolti al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze di servizio dell'Ente di appartenenza, da prestarsi presso l'Amministrazione richiedente.

La liquidazione delle spettanze per i servizi prestati verrà effettuata dall'Ente richiedente in favore del Comune di Monte Isola, previo apposito atto di liquidazione.

Si rinvia alle disposizioni del CCNL e/o accordi di settore per la determinazione degli importi da corrispondere. Oltre al compenso per il servizio reso dall'agente di Polizia Locale, sarà riconosciuto un rimborso chilometrico pari a 1/5 del costo mensile del carburante.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Zone

Il Sindaco _____

Per il Comune di Monte Isola

Il Sindaco _____

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
f.to sig. Zatti Marco Antonio

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia